

Publicato il 12/02/2020

N. 00146/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2006, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori e Maurizio
Sartori, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San
Polo, 2988;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giorgio Orsoni, Giovanni Sala, con domicilio eletto presso lo
studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205;

nei confronti

(omissis), (omissis) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale

del provvedimento n. 6502 dell'1.12.2005 di approvazione della graduatoria
relativa alla selezione interna per la copertura di n. 12 posti di categoria D1-
Istruttore direttivo per i servizi istituzionali e di supporto agli organi di

Governo dell'Ente pubblicata al protocollo generale in data 1.12.2005, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 14;

del provvedimento di approvazione e del relativo verbale della Commissione Giudicatrice;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29.4.2006:

della deliberazione n. 225 del 6.8.2002 della Giunta Comunale di Verona avente ad oggetto: "Personale – Regolamenti – Integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in materia di sviluppo professionale tramite progressione verticale interna"; di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato la Sig. (omissis) ha impugnato il provvedimento in data 1.12.2005 del Comune di Verona, con cui veniva approvata la graduatoria relativa alla selezione interna per la copertura di n. 12 posti di categoria D1 di "istruttore direttivo per i servizi istituzionali e di supporto agli organi di governo dell'ente", nella parte in cui la ricorrente veniva collocata al posto n. 14, oltre agli atti presupposti indicati in epigrafe.

La Sig. (omissis), nella premessa di avere prestato servizio presso la Provincia di Verona tra l'anno 1997 e l'anno 2000, lamenta, in particolare, che la commissione di **concorso** avrebbe, illegittimamente, deciso di non valutare nell'ambito del servizio pregresso, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'esperienza maturata presso altre amministrazioni.

Di seguito, i motivi di impugnazione sviluppati nel ricorso principale:

1) con il primo motivo di ricorso si lamenta che la commissione avrebbe operato in violazione del bando di selezione, nonché in violazione dell'art. 3 del Regolamento per lo sviluppo professionale tramite progressione verticale interna e dell'art. 23 del Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale. La commissione, infatti, nel prevedere che i punti da attribuire per il servizio prestato fossero riferibili esclusivamente al servizio prestato presso il Comune di Verona, avrebbe introdotto un criterio di selezione non previsto dal bando, e che non troverebbe nemmeno fondamento nelle norme regolamentari disciplinanti la procedura selettiva. Ed infatti, l'art. 3 del Regolamento per lo sviluppo professionale tramite progressione verticale interna rinvierebbe al Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale, il cui art. 23 stabilisce che nella categoria "titoli di servizio" sarebbero valutabili "i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e equiparati", senza alcuna ulteriore specificazione;

2) con il secondo motivo di impugnazione si deduce l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, in quanto il criterio di selezione applicato in riferimento ai pregressi servizi implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento, laddove valorizzerebbe oltremodo il servizio prestato all'interno dell'ente e non il bagaglio professionale del tutto omogeneo ma maturato in Enti locali diversi (al quale sarebbe invece attribuito un punteggio di gran lunga inferiore nella categoria relativa al *curriculum*). Si lamenta, infine, che la scelta operata quanto all'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio non sarebbe adeguatamente motivata.

A seguito della costituzione in giudizio del Comune di Verona, che ha chiesto la reiezione del ricorso, la ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, impugnando la Delibera della G.C. n. 225/2002 nella parte in cui, a modifica delle disposizioni regolamentari vigenti, avrebbe introdotto tra gli elementi di valutazione dei titoli di servizio *l'esperienza acquisita all'interno dell'ente*, lamentando che tale criterio sarebbe illegittimo per eccesso di potere, in quanto discriminatorio e contrastante con i principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A.

All'udienza camerale in data 8 marzo 2006, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare proposta.

All'udienza pubblica del 17 dicembre 2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dalla valutazione delle eccezioni preliminari formulate dal Comune resistente.

Giova premettere che, come in precedenza osservato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria – e atti presupposti- relativa a una selezione interna bandita presso il Comune di Verona per l'accesso alla qualifica D1 di “istruttore direttivo per i servizi istituzionali e di supporto agli organi di governo dell'ente”, nella parte in cui la ricorrente veniva collocata al posto n. 14; in seguito alle difese dell'Amministrazione resistente, ha impugnato con motivi aggiunti la delibera di Giunta nr. 225/2006, integrativa del Regolamento relativo alla progressione verticale interna all'ente.

Con il primo motivo di ricorso si contesta che la Commissione avrebbe illegittimamente stabilito di valutare, nell'ambito dei titoli da considerare per l'attribuzione del relativo punteggio, il solo servizio prestato presso il Comune di Verona, con esclusione dell'esperienza maturata presso altre amministrazioni pubbliche: l'esperienza presso altre sedi sarebbe stata considerata, con attribuzione di un punteggio inferiore, nella categoria relativa al *curriculum*. Ciò, a detta della ricorrente, costituirebbe, da un lato, violazione delle previsioni del bando, dall'altro una violazione delle previsioni regolamentari che governano la materia.

Il motivo è infondato, non sussistendo il lamentato contrasto con le disposizioni richiamate.

Ed infatti, quanto al bando di selezione (*cfr.* doc. 4 della produzione di parte ricorrente), l'atto si limita a prevedere che il totale del punteggio per la valutazione di ciascun candidato deve essere distribuito tra la prova selettiva (nella misura massima di 10 punti), i titoli (del pari, fino a 10 punti), il *curriculum*

(fino a 7 punti) e i percorsi formativi (fino a 3 punti): si demanda quindi alla Commissione di stabilire, nell'ambito dei punteggi disponibili, i criteri di attribuzione per ciascuna categoria.

Il bando stesso, poi, rinvia nelle premesse a quanto stabilito dal Regolamento per lo sviluppo professionale tramite progressione verticale interna, e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche circa la distribuzione del punteggio per la valutazione dei candidati.

Quanto al primo dei testi normativi citati, esso invece risulta approvato –nella versione vigente *ratione temporis*- con delibera di Giunta Comunale nr. 225/2002: tale delibera indica espressamente, tra gli obiettivi da perseguire nelle future selezioni interne del personale presso il Comune di Verona, quello di “dare adeguato spazio alla valutazione dell'esperienza acquisita all'interno dell'ente”. Il regolamento approvato, poi, quanto alla procedura da osservare, individua la distribuzione del punteggio totale a disposizione per la valutazione del candidato (con previsioni conformi a quelle del bando), rinviando per quanto non previsto ad altro Regolamento ancora, e cioè quello per il reclutamento e la selezione del personale. L'art. 23 di tale testo, infine, stabilisce che nella categoria “titoli di servizio” sono valutabili i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o equiparati, quelli prestati presso aziende o in attività libero/professionali, specificando che, quanto ai primi, si tiene conto delle aree omogenee di funzioni e delle categorie previste per il Comparto Regioni-Autonomie locali.

Ricostruito in tal modo il quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio che la scelta della Commissione di riservare il punteggio per titoli di servizio al solo servizio prestato presso il Comune di Verona non si ponga in contrasto con le previsioni del bando, che si limita a fissare il punteggio attribuibile a ciascuna categoria di titoli e a demandare alla Commissione la determinazione dei criteri di attribuzione per ciascuna categoria, né con quelle dei regolamenti citati in precedenza: in particolare, l'art. 23 del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale si limita a individuare le categorie valutabili

nell'ambito dei titoli di servizio -senza perciò stesso stabilire che di ciascuna di esse si debba necessariamente, in via autonoma e nell'ambito dei servizi, tener conto-.

Né, d'altro canto, può condividersi quanto sostenuto circa il carattere di assoluta "novità" del criterio fissato dalla commissione per l'attribuzione del punteggio in discussione: si tratta, piuttosto, di una declinazione del criterio generale relativo ai titoli di servizio, volta a valorizzare il servizio interno all'ente -in misura maggiore rispetto a quello prestato altrove, valutato in altra categoria-, conforme alla *ratio* ispiratrice della Delibera di Giunta Comunale nr. 225 già citata, di approvazione del Regolamento per lo sviluppo professionale tramite progressione verticale interna.

E' possibile esaminare congiuntamente il secondo motivo di censura proposto con il ricorso introduttivo e l'unico motivo di impugnazione fatto valere in sede di proposizione di ricorso per motivi aggiunti: con entrambi, infatti, ci si duole dell'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, in quanto il criterio di selezione applicato in riferimento ai pregressi servizi sarebbe irragionevole e discriminatorio, implicando una ingiustificata disparità di trattamento, laddove valorizzerebbe oltremodo il servizio prestato all'interno dell'ente e non il bagaglio professionale del tutto omogeneo ma maturato in Enti locali diversi (al quale sarebbe invece attribuito un punteggio di gran lunga inferiore nella categoria relativa al *curriculum*); la scelta operata non sarebbe, peraltro, adeguatamente motivata.

Occorre richiamare, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla latitudine del sindacato che in questa sede è possibile esperire: *"Prima di procedere all'esame delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale dalla ricorrente con riferimento all'operato della commissione, sia con riguardo alla individuazione dei criteri di selezione, sia con riguardo ai punteggi assegnati in ragione della documentazione prodotta dalla candidata, va rimarcato che l'esercizio del potere da parte di una amministrazione pubblica e per essa da parte di una commissione giudicatrice deve essere ricondotto alla discrezionalità-tecnica, rispetto alla quale è considerato rilevante, ai fini della verifica della legittimità dell'operato dell'amministrazione procedente, la non palese illogicità,*

incongruenza e contraddittorietà sia della previsione dei criteri di scrutinio sia della conseguente assegnazione dei punteggi, di talché appare scevra da reprimende la condotta dell'amministrazione che, assegnando ai candidati punteggi numerici non illogicamente corrispondenti alle regole di assegnazione degli stessi preordinatamente fissate dal bando o dalla commissione, valuta in tal modo la capacità tecnica e l'esperienza professionale richiesta ai candidati per prevalere sugli altri nella selezione stessa” (cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 febbraio 2017, nr. 5951).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la scelta operata dalla commissione non risulta inficiata da palese irragionevolezza o arbitrarietà, laddove si è scelto di valorizzare, nella determinazione dei titoli di servizio rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per la relativa categoria, il servizio interno all'ente che ha bandito la procedura selettiva: si tratta di una scelta che risulta coerente con le argomentazioni sviluppate nella delibera nr. 225/2006 di approvazione del Regolamento per le selezioni interne –che espressamente richiama tale delibera-, con la quale il Comune, dando conto dell'esigenza di introdurre più moderni strumenti di valutazione del personale e di ottimizzare le risorse umane, stabiliva di dare adeguato spazio alla valutazione della specifica esperienza acquisita all'interno dell'ente. Ciò non appare palesemente irragionevole, né arbitrario, trattandosi di una scelta che risponde effettivamente all'obiettivo di ottimizzazione delle risorse umane disponibili –in quanto valorizza la specificità delle conoscenze acquisite- e che, d'altro canto, non appare neppure discriminatoria in quanto:

la specifica valorizzazione dell'esperienza maturata nell'ente di appartenenza viene effettuata con riguardo alle sole procedure di selezione interna, con esclusione quindi di ogni valutazione comparativa tra il personale dell'ente e soggetti provenienti dall'esterno;

tale specifica valorizzazione non esclude che, comunque, siano state prese in considerazione anche le esperienze maturate presso altre amministrazioni pubbliche, con la differenza che queste ultime sono state valutate nell'ambito della diversa categoria relativa al *curriculum*;

non emerge neppure una sproporzione tale, tra i punteggi attribuiti per l'una e per l'altra categoria, da evidenziare per ciò solo l'arbitrarietà/discriminatorietà dei criteri applicati: si consideri che, nel caso di specie, l'esperienza maturata dalla ricorrente presso la Provincia di Verona nella categoria di servizio B3 è stata valutata mediante attribuzione di un punteggio di 0.10 per ciascun anno di servizio, laddove la medesima attività sarebbe stata valutata con un punteggio di 0.30 per ciascun anno se il servizio fosse stato prestato presso il Comune di Verona (*cf.* verbale nr. 2 della commissione, di cui al doc. nr.2 della parte ricorrente).

In sintesi risulta essere stata, effettivamente, valorizzata l'esperienza interna, senza una sostanziale pretermissione della valutazione dell'esperienza in altri enti pubblici.

Infine, una volta richiamate da parte della commissione le previsioni delle norme regolamentari applicabili –nell'ambito delle cui disposizioni le scelte operate, comunque, si inscrivono- non era necessario l'assolvimento di alcun obbligo di ulteriore e puntuale motivazione in sede di determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per ogni specifica categoria.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

La natura della presente controversia, e la novità delle questioni esaminate, rende opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Daria Valletta, Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE
Daria Valletta

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO